



**LE GUIDE
DELL'ESPERTO**

a cura di Antonio Marchini

AbcDeiDiritti 

AbcDeiDiritti WebApp 

www.fpcgil.it 

GUIDA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019



Per tutti.



Tutti i giorni.



Premessa

In queste ultime settimane abbiamo assistito ad un preoccupante caos istituzionale che ha accompagnato il travagliato e antidemocratico iter di discussione che ha portato all'approvazione della nuova Legge 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 31-12-2018, ed in vigore dal 1 gennaio 2019. Una Legge, come evidenziato dalla CGIL senza una visione del futuro, in cui spiccano tagli al welfare, all'istruzione, ai servizi pubblici, tagli agli investimenti e nessuna riforma organica degli ammortizzatori sociali, per citare solo alcune delle criticità.

Inoltre, oltre che contenere stanziamenti per i rinnovi dei CCNL dei dipendenti pubblici per il triennio 2019/2021 del tutto insufficienti, non è prevista nessuna disposizione sullo sblocco turnover in sanità, oltretutto le modifiche all'accesso alla pensione con la "quota 100" prevedono, secondo le prime stime, l'uscita di circa 90.000 unità di personale solo nel 2019, né vi è traccia dell'abolizione del super ticket.

In questa forniamo una prima illustrazione dei vari commi che, direttamente e indirettamente riguardano la nostra categoria e le lavoratrici e i lavoratori che rappresentiamo, in ragione del fatto che sono previsti ben 141 provvedimenti legislativi per dare completa attuazione alla legge.

Inoltre, i singoli argomenti saranno trattati nelle rispettive voci nell'ABC dei Diritti.



Indice

Comma 2. Iva e clausole di salvaguardia.....	13
Comma 3. Iva e farmaci.....	13
Commi 9-10-11. Regime forfettario (Flat Tax).....	13
Commi 13-16. Lezioni private.....	13
Commi 17-22. Flat tax da 65mila a 100mila euro.....	13
Comma 27. Detrazioni fiscali per mantenimento cani guida.....	14
Commi 28-34. Tassazione agevolata utili reinvestiti per acquisto beni materiali strumentali e incremento occupazione.....	14
Commi da 35 a 39. Web tax.....	14
Comma 51. Abrogazione agevolazioni IRES no profit ed enti ospedalieri (sperequazioni tra sanità pubblica e privata).....	14
Commi 53-55. Dati fiscali tessera sanitaria sanità pubblica e privata.....	15
Comma 67. Bonus casa.....	15
Comma 68. Bonus verde.....	15



Comma 69	
Cooperative.....	15
Commi 70-72.	
Credito d'imposta per ricerca.....	15
Comma 84.	
Formazione e riqualificazione persone con disabilità, vittime di infortuni e malattie professionali.....	16
Commi 89- 90.	
Canone Rai.....	16
Commi 107-109.	
Contributi ai Comuni per sicurezza scuole, strade e immobili.....	16
Comma 124.	
Personale utilizzato a tempo parziale da enti locali diversi da quelli di appartenenza.....	16
Comma 130.	
Acquisti Pa.....	16
Commi 149-152.	
Personale civile dell'Interno, risorse contrattazione decentrata.....	16
Commi 162-165.	
Centrale per le opere pubbliche.....	17
Commi 176-178.	
Assunzioni nelle Regioni.....	17
Commi 232-233.	
Immobili Pa.....	17
Comma 247.	
Bonus occupazione Sud.....	17
Commi 251-253.	
Mobilità in deroga.....	17
Comma 252.	
Limiti di reddito per i figlia a carico.....	18



Commi 255 e 259.
 Fondo per il reddito di cittadinanza e
 Fondo per la revisione del sistema pensionistico.....18

Comma 260.
 Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici..... 18

FASCE DI RIVALUTAZIONE PREVISTE DALLA MANOVRA 2019..... 19

Commi 261-268.
 Contributo di solidarietà.....20

Comma 269.
 Previdenza complementare dei dipendenti statali.....20

Commi 270-272.
 Personale Province.....20

Comma 278.
 Congedo di paternità.....20

Comma 280.
 Federazione Italiana per il superamento Handicap.....21

Commi 298-300.
 Procedure assunzioni pubblica amministrazione.....21

Commi 301-304.
 Amministrazioni interessate.....21

Assunzioni vari Ministeri

Commi 305-306
 Ministero della difesa.....21

Comma 307.
 Ministero della Giustizia.....22

Comma 313.
 Ministero dell'Interno.....22

Commi 314-315.
 Affari esteri.....22



Comma 317.	
Ministero dell'Ambiente.....	22
Commi 318-319.	
Avvocatura dello Stato.....	22
Commi 320-321.	
Tar e Consiglio di Stato.....	22
Commi 323-328.	
Posizioni organizzativa Agenzia delle Entrate.....	22
Comma 334.	
Indennità del personale Affari Esteri.....	22
Comma 338.	
Assunzione personale non dirigenziale Mibac.....	23
Commi 355-359.	
Ministero della Salute.....	23
Commi 360-366.	
Procedura per le assunzioni nel P.I.....	23
Comma 361 e successivi.	
Graduatorie.....	23
Commi 389-393.	
Vigili del fuoco.....	24
Comma 398.	
Assicurazione Vigili del fuoco.....	24
Comma 403.	
all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 87/2018 (c.d. decreto Dignità).....	24
Comma 415.	
Assunzione personale educatore.....	24
Commi 417-418.	
Pianta organica Inail.....	25
Comma 435.	
Fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro.....	25



Commi da 436 a 441.	
Rinnovo contrattuale 2019-2021, indennità vacanza contrattuale e elemento perequativo.....	25
Comma 442.	
Forze di polizia e vigili del fuoco.....	25
Comma 445.	
Contrasto al lavoro irregolare.....	25
Commi 453-454.	
Patologie della vista.....	25
Comma 455.	
Dotazione del Fondo persone con disabilità grave "Dopo di noi".....	26
Commi 456, 457 e 458.	
Istituzione del Fondo inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.....	26
Comma 459.	
Fondo per le politiche giovanili.....	26
Commi da 460 a 464.	
Istituzione del Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti.....	26
Commi 470-477.	
Consiglio nazionale dei giovani.....	26
Commi 478-48.	
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.....	26
Comma 481.	
Fondazione nazionale servizio civile.....	26
Comma 482.	
Fondo per le politiche della famiglia, Consultori e Centri per la famiglia.....	26
Commi 483 e 484.	
Incremento del Fondo per il caregiver familiare.....	27
Comma 485.	
Maternità posticipata.....	27
Comma 486.	
Smart working.....	27



Comma 487. Carta Famiglia.....	27
Comma 488. Buono asili nido.....	27
Commi 489-491. Mobilità disabili.....	28
Comma 492. Fondi per orfani vittime di violenza domestica e famiglie affidatarie.....	28
Commi 510, 511 e 512. Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie.....	28
Comma 513. Sistema AGENAS di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie.....	29
Commi 514, 515 e 516. Fondo sanitario nazionale.....	29
Comma 517. “Educatori professionali socio pedagogici” e “Pedagogisti” nei servizi sociosanitari e della salute.....	29
Comma 518. Borse di studio medicina generale.....	29
Comma 520. Fondo diritto lavoro disabili.....	30
Comma 521. Contratti formazione specialistica.....	30
Comma 522. Idoneità medici cure palliative.....	30
Comma 524. Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.....	30
Commi 525 e 536. Pubblicità sanitaria.....	30



Commi da 526 a 532.

Trasferimenti al FSN da parte dell'INAIL per la trasmissione in via telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale.....31

Comma 533.

Progetti approvati dall'Inail di reinserimento mirati alla conservazione del posto di lavoro.....31

Commi 534-535.

Infortuni domestici.....31

Commi 537 e 538.

Regolarizzazione titoli non riconosciuti delle professioni sanitarie e degli educatori professionali.....32

Comma 539.

Ampliamento termini temporali per riconoscimento equipollenza dei titoli degli educatori professionali.....32

Comma 540.

Esclusione di effetti automatici sulla carriera di chi con i precedenti commi avrà un titolo riconosciuto.....32

Comma 541.

Stop ai corsi di formazione regionale per le professioni sanitarie.....32

Comma 542.

Massaggiatori e masso fisioterapisti.....33

Comma 543.

Accesso per le borse di studio alle nuove assunzioni presso gli IRCCS e gli IZS.....33

Comma 545.

Disposizioni sull'indennità di esclusività.....33

Comma 546.

Incremento quota indistinta SSN.....33

Commi 553-554.

Negoziatura dei prezzi dei medicinali a carico Ssn.....34

Commi 555 e 556.

Programma di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico.....34



Commi 557 e 558.
Eventuale superamento dei limiti di spesa per i dispositivi medici.....34

Commi 561, 562 e 563.
Interventi in materia di disabilità.....34

Commi 569 e 571.
Prevenzione ludopatie.....35

Comma 572.
Ospedale Mater Olbia.....35

Commi 574-584.
Politica farmaceutica.....35

Comma 585.
Anagrafe nazionale vaccini.....35

Commi 604-612 e 614-616.
Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni
e delle attività culturali. Card cultura.....35

Commi 654-656.
Terreni e terzo figlio.....35

Comma 668.
Fondo derrate alimentari.....35

Comma 687.
La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica
rimane nel CCNL dirigenza SSN.....36

Comma 688.
Incremento spesa struttura tecnica interregionale
per i rapporti con il personale convenzionato con il SSN.....36

Commi da 706 a 717.
Bonus occupazionale per giovani eccellenze.....36

Comma 741.
Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione
e istruzione di cui al D.Lgs. 65/2017.....36

Commi 767-768.
Immigrazione.....37



Comma 768. Accesso dei Comuni al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.....	37
Comma 769. Minori stranieri non accompagnati.....	37
Comma 780. Fondo per la riqualificazione del personale giustizia.....	37
Commi 784-787. Alternanza scuola lavoro.....	37
Commi 789-791. Schengen.....	37
Commi 792-796. Scuola secondaria, titolarità di tutti i docenti sulla singola scuola.....	37
Commi 811-812. Carta d'identità elettronica.....	38
Comma 831. Piccoli comuni.....	38
Commi da 849 a 866. Pagamenti debiti PA.....	38
Comma 873. Sisma, assunzioni Asl.....	38
Comma 912. Deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.....	38
Commi 965-967. Pensioni e vitalizi.....	38
Comma 981. Borse di studio universitarie.....	39
Comma 1001. Assunzioni in deroga per i Comuni del sisma 2012.....	39



Comma 1005.
Vigili del fuoco.....39

Comma 1091.
Enti locali virtuosi.....39

Commi da 1121 a 1126.
Disposizioni in materia di premi e contributi INAIL
ed in materia di tutela assicurativa INAIL.....39

Comma 1127.
Acconto cedolare affitti.....39

COMMI D'INTERESSE PER I COMPARTI DELLA FP CGIL.....39

Allegato: Decreti attuativi.....45



Comma 2. Iva e clausole di salvaguardia.

Sterilizzate quelle previste dalla manovra per il 2018, ma vengono rimodulate come segue: dal 2020 l'aliquota ridotta si modificherà dal 10 al 13% e l'aliquota ordinaria dal 2020 salirà dal 22 al 25,2% e dal 2021 al 26,5%.

Comma 3. Iva e farmaci.

Dal 1 gennaio aliquota Iva del 10% anche per i dispositivi medici di cui alla voce doganale 3004 del regolamento di esecuzione 2017/1925 (medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per terapie o profilassi, presentati sotto forma di dosi per assorbimento percutaneo o condizionati per la vendita al minuto.

Commi 9-10-11. Regime forfettario (Flat Tax).

È noto il giudizio negativo espresso dalla CGIL sulla "flat tax" per i lavoratori autonomi, che è in realtà l'estensione del regime dei forfettari che, sganciato dai soli contribuenti giovani o a basso reddito, diventa uno strumento di diseguaglianza tra lavoro autonomo e lavoro dipendente.

I commi da 9 a 11 estendono il regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e ne semplificano le condizioni di accesso.

Il divario fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti può essere rappresentato con un esempio: un professionista che in anno percepisce 64mila euro pagherà 10.200 euro di imposte in meno rispetto a un lavoratore dipendente con un reddito analogo e due figli a carico; una differenza di 850 euro al mese.

Ci sarà un divario netto anche rapportando il dipendente a un titolare di partita Iva in tassazione ordinaria: 5.300 euro in meno, cioè 440 euro al mese.

Un elemento distorsivo che rischia di fare aumentare il lavoro nero, come già evidenziato dalla CGIL, è rappresentato dal fatto che al superamento delle soglie di ricavi previste per la fruizione del regime agevolato, si rientra nell'Irpef ordinaria, determinando un forte disincentivo alla produzione di maggiori ricavi, per effetto di aliquote marginali superiori al 100 per cento.

Commi 13-16. Lezioni private.

I commi introducono, con decorrenza 1° gennaio 2019, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali (regionali e comunali) nella misura del 15% da applicare ai compensi derivanti dalle attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. Rimane salva la possibilità di optare per la tassazione ordinaria, qualora quest'ultima risultasse, per effetto dell'applicazione di deduzioni e detrazioni, più favorevole.

L'imposta deve essere versata entro i termini (acconto e saldo) stabiliti per il versamento dell'IRPEF (dichiarazione dei redditi).

Le istruzioni operative saranno definite con apposito decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 31.3.2019.

I **dipendenti pubblici**, fermo restando quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'esercizio di detta attività ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

Commi 17-22. Flat tax da 65mila a 100mila euro.

Dal 2020 saranno due le misure della flat tax:

- 15% per chi avrà ricavi o compensi fino a 65mila euro
- 20% per chi avrà ricavi o compensi oltre 65mila e fino a 100mila euro

Valgono le stesse preclusioni dettate per i contribuenti con flat tax al 15% (previste dai 9 a 11)



In sintesi

Forfettari	Persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni
------------	---

Comma 27. Detrazioni fiscali per mantenimento cani guida.

Dal 2019 dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 (in precedenza € 516,46), nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 (limiti non presenti nella precedente formulazione), la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Commi 28-34. Tassazione agevolata utili reinvestiti per acquisto beni materiali strumentali e incremento occupazione.

Il reddito agevolato con l'Ires o l'Irpef ridotte sarà pari alla parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione.

Ad esempio, per la tassazione del reddito del 2019 dovrebbero rilevare gli utili del 2018, accantonati nel 2019, al netto di tutte le «attribuzioni» effettuate nel 2019.

Sono previste alcune condizioni:

- che si verifichi un incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio delle attività commerciali, rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018;
- ci sono specifiche disposizioni per l'incremento del personale nelle società controllate e collegate, per i lavoratori impiegati nell'esercizio di attività istituzionali, per i nuovi datori di lavoro, per il caso di impresa subentrante, per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale;
- che i datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni dei contratti;
- collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Commi da 35 a 39. Web tax.

Viene istituita l'imposta sui servizi digitali (art. 1, commi 35-49) con aliquota del 3%. Il tributo si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente:

- a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro;
- b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a 5,5 milioni di euro.

Comma 51. Abrogazione agevolazioni IRES no profit ed enti ospedalieri (sperequazioni tra sanità pubblica e privata).

Questa è la misura che ha, giustamente, suscitato una forte reazione del mondo del volontariato, provocando persino una nota del Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno; il Governo ha annunciato non meglio definite correzioni in un prossimo provvedimento.

Con le nuove disposizioni è abrogata la riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, compresi gli istituti autonomi per le case popolari.

In particolare, il comma 51 abroga l'articolo 6 del D.P.R. 601/1973 che dispone la riduzione alla



metà dell'IRES (dal 24% al 12%) nei confronti dei seguenti enti:

- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "houseproviding" (autoproduzione di beni, servizi e lavori, anziché rivolgersi al mercato) e che siano costituiti e operanti alla data del 31/12/2013.

Bisogna però segnalare che il raddoppio dell'IRES per il no profit privato e pubblico, non riguarda solo enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, ma anche quelli che nel 1973 si chiamavano "enti ospedalieri" e che, successivamente, sono divenuti le aziende sanitarie e ospedaliere.

Gli oneri fiscali assorbono una quota significativa delle risorse assegnate alla sanità e ora saranno raddoppiati.

Da notare che nel settore privato l'IRES non grava sulle Imprese commerciali, compresi gli Ospedali privati, in quanto, sugli immobili produttivi di reddito di impresa viene tassato solo il reddito finale emergente dal conto economico.

Con queste norme la sanità privata pagherà meno oneri fiscali rispetto al pubblico.

Commi 53-55. Dati fiscali tessera sanitaria sanità pubblica e privata.

Per tutto il 2019 vietata la fattura elettronica sui dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria per la dichiarazione precompilata, che possono essere utilizzati solo dalle amministrazioni pubbliche per l'applicazione di norme tributarie e doganali e, solo in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata.

Un decreto interministeriale, sentito il Garante privacy, fisserà i limiti anche temporali e le modalità di trattamento dei dati.

Comma 67. Bonus casa.

Sono prorogate al 2019 le detrazioni al 65% per riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni al 50% per impianti di climatizzazione invernale, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici.

Comma 68. Bonus verde.

Prorogata nel 2019 la detrazione Irpef del 36% per gli interventi, con valore massimo di 5.000 euro, di sistemazione di giardini e terrazzi.

Comma 69. Cooperative.

E' prorogato al 2023 il termine entro cui le cooperative dovevano iscriversi all'albo degli intermediari finanziari.

Commi 70-72. Credito d'imposta per ricerca.

Dal 2019, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo viene ridotto dal 50% al 25%, tranne che per le spese riferite a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, nonché per quelle derivanti da contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con imprese residenti rientranti nella definizione

di start-up o Pmi innovative, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'azienda committente. In questi casi, il credito resta al 50%.

Comma 84. Formazione e riqualificazione persone con disabilità, vittime di infortuni e malattie professionali.

Per favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, ivi comprese le loro famiglie, all'IRFA (Istituto riabilitazione e formazione e all'AMNIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro), è assegnato un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.

Commi 89- 90. Canone Rai.

Il canone resta a 90 euro anche per i prossimi anni e diventa strutturale il versamento all'Erario del 50% dell'eccedenza dei canoni Rai.

Commi 107-109. Contributi ai Comuni per sicurezza scuole, strade e immobili.

I contributi, fino al limite di 400 milioni, sono così assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con Dm Interno: Comuni con meno di 2mila abitanti, 40mila euro ciascuno; 2mila5mila abitanti, 50mila euro; 5.001-10mila abitanti, 70mila euro; 10.001-20mila abitanti, 100mila euro. Entro il 15 gennaio 2019 l'Interno comunica al Comune l'importo spettante. Il Comune deve iniziare i lavori entro il 15 maggio.

Anche nei commi 139-148, sono previste risorse ai Comuni contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Comma 124. Personale utilizzato a tempo parziale da enti locali diversi da quelli di appartenenza.

In base a convenzione, le amministrazioni locali possono utilizzare personale di altri enti del comparto, con il consenso dei dipendenti, entro il tetto delle 36 ore settimanali e i benefici del CCNL. Si conferisce una veste legislativa alla disciplina sull'utilizzo da parte degli enti locali, a tempo parziale e mediante convenzione, del personale di altri enti cui si applica il CCNL delle FL. Da notare che attualmente si tratta di materia rimessa alla contrattazione.

Vero è che l'articolo 14 del CCNL, al primo comma, periodi primo e secondo, contiene le medesime disposizioni di cui al comma 65-bis in esame, periodi primo e secondo (tra cui il consenso dei lavoratori interessati)

Al fine di evitare possibili difficoltà in sede attuativa, parrebbe opportuno precisare la portata del rinvio alle disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL con particolare riferimento alla previsione secondo la quale tali disposizioni si applicano "ove compatibili". Nello specifico, potrebbe essere esplicitato se tale compatibilità si riferisca alle disposizioni di legge, nel qual caso si tratterebbe di una mera clausola di stile considerato che il comma in esame si limita a riprodurre alcune disposizioni del CCNL, ovvero se tale compatibilità si riferisca alle convenzioni che gli enti locali stipuleranno sulla base del comma in esame, nel qual caso queste ultime sarebbero idonee a derogare a quanto previsto dalla contrattazione collettiva in materia.

Comma 130. Acquisti Pa.

Innalzato da 1.000 a 5.000 euro il limite oltre cui le pubbliche amministrazioni devono effettuare gli acquisti tramite il mercato elettronico

Commi 149-152. Personale civile dell'Interno, risorse contrattazione decentrata.

Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale civile del Ministero dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale è incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019- 2020

e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

È ulteriormente incrementato di 500.000 euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

Gli incrementi di cui al comma 149 sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Contemporaneamente, per finanziarie le risorse di cui sopra, si riduce a 5 milioni il fondo, previsto per contrastare l'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, e per combattere l'evasione fiscale.

Inoltre, a partire dal 2019 è prevista la riduzione a 2,5 milioni di euro delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'Interno.

Commi 162-165. Centrale per le opere pubbliche.

Entro il 31 gennaio 2019 un Dpcm dovrà definire una nuova struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici che svolgerà funzioni di aiuto allo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

Verranno assunti, dal 2019, un massimo di 300 unità di personale, di cui il 70% con profilo tecnico.

Inoltre, per le prime 50 unità di personale, si potrà procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, di personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea. Un Dpr da adottare entro il 1° aprile 2019 introdurrà le norme di coordinamento con la legislazione vigente. Alle Province delle Regioni a statuto ordinario sono assegnati temporaneamente 120 dipendenti per le stazioni uniche appaltanti. Comma 166.

Commi 176-178. Assunzioni nelle Regioni.

In aggiunta alle proprie ordinarie capacità assunzionali, le Regioni possono assumere nel triennio 2019-2021 a tempo determinato fino a 50 tecnici non dirigenti per l'attuazione degli investimenti programmati e il sostegno agli enti locali, e nell'ambito di iniziative per il rafforzamento della propria struttura, i cui oneri devono rientrare nella spesa del personale e nel tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009.

Commi 232-233. Immobili Pa.

Autorizzate le spese di 25 milioni per il 2019 e di 40 per ogni anno dal 2020 al 2022 per la riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.

Comma 247. Bonus occupazione Sud.

Sono stanziati 500 milioni di euro sia per il 2019 che per il 2020 a copertura di uno sgravio contributivo da riconoscere a chi assume un under 35 o un over 35 disoccupato da almeno sei mesi nelle regioni del Mezzogiorno. Lo sgravio è pari al 100% della contribuzione a carico dell'azienda con un massimo di 8.060 euro all'anno e durata di 36 mesi. È cumulabile con altri esoneri.

Commi 251-253. Mobilità in deroga.

Previo decreto ministeriale, dal 2019 viene concessa la mobilità in deroga per massimo 12 mesi a chi ha concluso la Cigs in deroga tra dicembre 2017 e dicembre 2018 e non ha i requisiti per richiedere la Naspi. Tali soggetti devono essere coinvolti in misure di politiche attive individuate a livello regionale.

**Comma 252. Limiti di reddito per i figli a carico.**

Viene elevato, dal 1° gennaio 2019, da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni. Il limite di 2.840,51 euro rimane per le altre tipologie di familiari a carico tra cui anche i figli con un'età pari o superiore a 24 anni.

Resta immutata, invece, la misura delle detrazioni base spettanti per legge. Nello specifico per i figli a carico spettano le seguenti detrazioni dall'IRPEF lorda: a) 950,00 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; b) 1.220,00 euro per ciascun figlio, se di età inferiore a tre anni. Per i figli portatori di handicap la misura delle predette detrazioni è aumentata di 400,00 euro per ogni figlio a carico portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104, diventando quindi pari a 1.350,00 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni o 1.620,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per i contribuenti con almeno quattro figli a carico la detrazione è aumentata ulteriormente di 200,00 euro per ciascun figlio, a partire dal primo. Le predette detrazioni, come noto, sono teoriche in quanto devono essere commisurate al reddito complessivo dei genitori e al periodo di spettanza del carico.

Commi 255 e 259. Fondo per il reddito di cittadinanza e Fondo per la revisione del sistema pensionistico.

Vengono istituiti due distinti Fondi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la possibilità, per gli stessi, di utilizzare reciprocamente a compensazione eventuali risparmi realizzati.

Il primo è il Fondo per il reddito di cittadinanza ha una dotazione pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019, di 8,055 miliardi per il 2020, di 8,317 miliardi per il 2021 (nel testo iniziale lo stanziamento era pari a 9 miliardi di euro a partire dal 2019), risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e al finanziamento di ANPAL.

Le regioni, infatti, saranno autorizzate ad assumere fino a 4mila unità di personale aggiuntivo per far decollare la nuova misura, e più in generale le politiche attive.

Il secondo è il Fondo per la revisione del sistema pensionistico, attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani e per introdurre ulteriori modalità di pensionamento anticipato, con una dotazione pari a 3,968 miliardi di euro per il 2019, 8,336 miliardi per il 2020 e 8,684 miliardi per il 2021 (nel testo iniziale: 6,7 miliardi di euro per il 2019, di 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per il 2023 e a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2024).

Comma 260. Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.

Pensioni più magre oltre che più lontane, dall'anno prossimo.

Accanto all'incremento di 5 mesi in più di lavoro per i coefficienti legati alla "speranza di vita" c'è da aggiungere il blocco dell'importo delle pensioni legato all'inflazione (+ 1.1% percentuale che diminuisce man mano che l'importo delle pensioni sale) e che colpirà i percettori di una pensione lorda a partire da 1.522 euro lordi mensili.

Non parliamo, quindi, di pensioni d'oro.

Da questa misura il risparmio sarebbe di 400 milioni per il 2019 e fino a due miliardi nei due anni successivi.

Il blocco dell'aumento automatico delle pensioni, serve – in sintesi – per finanziare una parte di ciò che dovrebbe essere "quota 100"; com'è noto nei giorni scorsi sono partite iniziative unitarie di mobilitazione dei pensionati.



FASCE DI RIVALUTAZIONE PREVISTE DALLA MANOVRA 2019

<p>97% (dell'1,1%) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps</p>	<p>Fino a 2.029,68 euro lordi</p>	<p>Per le pensioni di importo superiore a 3 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a 4 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato</p>
<p>77% (dell'1,1%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo Inps</p>	<p>Fino a 2.537,10 euro lordi</p>	<p>Per le pensioni di importo superiore a 5 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato</p>
<p>52% (dell'1,1%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo Inps</p>	<p>Fino a 3.044,52 euro lordi</p>	<p>Per le pensioni di importo superiore a 6 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato</p>
<p>47% (dell'1,1%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo Inps</p>	<p>Fino a 4.059,36 euro lordi</p>	<p>Per le pensioni di importo superiore a 8 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato</p>



<p>45 % (dell'1,1%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo Inps</p>	<p>Fino a 4.566,78 euro lordi</p>	<p>Per le pensioni di importo superiore a 9 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato</p>
<p>40 % (dell'1,1%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 9 volte il trattamento minimo Inps</p>	<p>Sopra 4.566,78 euro lordi</p>	

Commi 261-268. Contributo di solidarietà.

Nel quinquennio 2019-2024 i pensionati che incassano più di 100mila euro lordi (limite minimo non decurtabile) all'anno di pensione (anche tramite più trattamenti) subiranno un prelievo del 15% per la parte di pensioni oltre 100mila e fino a 130mila euro; del 25% per la quota oltre 130 e fino a 200mila euro; del 30% oltre 200 e fino a 350mila euro; del 35% oltre 350 e fino a 500mila euro; del 40% oltre 500mila euro.

Il taglio si applica alle pensioni dirette erogate dal Fondo lavoratori dipendenti, dalle gestioni autonomi, dalle forme sostitutive, esonerative ed esclusive dell'Inps, ad esclusione delle pensioni con il calcolo contributivo e quelle di invalidità, ai superstiti e alle vittime del dovere o terrorismo.

Comma 269. Previdenza complementare dei dipendenti statali.

Il comma riguarda il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro per le forme di previdenza complementare, con particolare riferimento alle amministrazioni statali, cosa che dovrà essere fatta con un apposito decreto da emanarsi entro tre mesi.

Si prevede, inoltre che il contributo a carico dei datori di lavoro sia versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore.

Commi 270-272. Personale Province.

Il personale delle province, oltre che alla Regione e all'ente regionale per i servizi per l'impiego, può restare inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province. Gli enti per l'impiego si dividono le funzioni con province e città metropolitane delega.

Comma 278. Congedo di paternità.

È prorogato al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente che viene elevato da 4 a 5 giorni.

È utile precisare che il congedo obbligatorio è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino o dall'adozione/affidamento e quindi durante il congedo di maternità della lavoratrice madre o anche successivamente purché entro il limite temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio.



Si dispone, inoltre, per il 2019, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, ma è condizionato alla scelta della lavoratrice madre di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno fruito dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

Comma 280. Federazione Italiana per il superamento Handicap.

Autorizzati 400mila euro a favore di Federazione italiana per il superamento dell'handicap. A questa federazione fanno parte, tra gli altri, la Lega del Filo d'oro, ANFFAS.

Comma 290 Incentivi al contratto di Apprendistato. Con questa misura non si incentiva di certo la formazione e l'apprendistato. Infatti, le risorse destinate alla formazione a carico del Fondo sociale per favorire occupazione e formazione riguardanti i contratti di Apprendistato, sono ridotte e passano da 15,8 milioni a 5 milioni di euro per il 2019 e da 22 milioni a 5 milioni di euro annui a regime dal 2020.

Commi 298-300. Procedure assunzioni pubblica amministrazione.

Sono stanziati le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche statali (circa 130 milioni nel 2019, 328 nel 2020 e 434 nel 2021), che si aggiungono alle ordinarie capacità assunzionali. Vengono individuate le esigenze prioritarie da garantire nell'ambito delle esigenze indifferibili: digitalizzazione, semplificazione, controllo di gestione e ispezioni, redazione atti e verifica di impatto della regolamentazione, investimenti, qualità dei servizi pubblici, monitoraggio della finanza pubblica. Le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, fatte salve quelle per specifiche professionalità, sono svolte tramite concorsi unici gestiti dalla Funzione pubblica tramite la commissione interministeriale Ripam (Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni) e avvalendosi del supporto del Formez.

Le procedure concorsuali potranno essere adeguatamente snellite, sulla base di uno specifico decreto della Funzione pubblica e non dovranno essere precedute dalla mobilità volontaria prevista dall'articolo 30 del Dlgs 165/2001.

Commi 301-304. Amministrazioni interessate.

Vengono autorizzate assunzioni a tempo indeterminato per i seguenti profili e amministrazioni entro i tetti di spesa fissati dalla normativa: dirigenti e referendari per la Corte dei conti; contrattualizzati del ministero della Giustizia, dipartimento amministrazione penitenziaria; personale ministero del Lavoro; personale ministero della Istruzione, Università e Ricerca; dirigenti Agenzia Italia digitale; dirigenti e personale Presidenza del Consiglio; personale Inps. Il dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria generale dello Stato devono verificare con cadenza entro il 31 marzo di ogni anno il rispetto dei tetti di spesa e autorizzare l'avvio delle relative procedure.

Il ministero dello Sviluppo economico è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo indeterminato per 102 tra dirigenti e dipendenti. Inoltre, questo ministero può utilizzare in comando dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, a eccezione della scuola, fino a 100 unità.

Assunzioni vari Ministeri

Commi 305-306 Ministero della difesa.

Il ministero della Difesa viene autorizzato ad assumere a tempo indeterminato nel corso del triennio 2019-2021, 294 dipendenti tecnici da destinare agli arsenali e stabilimenti militari, con una quota eguale per ognuno di tali anni, quindi 98 all'anno. Queste assunzioni si aggiungono a quelle previste come ordinarie capacità assunzionali. La disposizione indica il tetto di spesa complessivo che occorre rispettare per queste assunzioni, è di circa 10 milioni di euro.

**Comma 307. Ministero della Giustizia.**

Viene autorizzato, in deroga alle capacità assunzionali a tempo indeterminato, a dare corso alla immissione di 3.000 dipendenti nel triennio 2019-2021 in gran parte da destinare all'amministrazione giudiziaria, salvo una piccola percentuale da destinare al dipartimento per la giustizia minorile. Tali assunzioni vanno effettuate mediante scorrimento di concorsi o nuovi concorsi o avviamento degli iscritti alle liste di collocamento (con valorizzazione della specifica esperienza maturata e/o svolgimento di uno specifico tirocinio) e comunque senza il ricorso alla preventiva mobilità volontaria.

Commi 308-310. Istituti penitenziari. Viene autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, in aggiunta alle normali capacità assunzionali, nel triennio 2019-2021 di 35 dirigenti degli istituti penitenziari.

Comma 313. Ministero dell'Interno.

Autorizzato, in deroga alle ordinaria capacità assunzionali, a effettuare assunzioni nel triennio 2019-2021 a tempo indeterminato di 775 unità, sia per la carriera prefettizia sia come personale, dirigenziale e non, della amministrazione civile. Non sono previste deroghe al preventivo ricorso alla mobilità. A regime il costo è di quasi 35 milioni l'anno.

Commi 314-315. Affari esteri.

Sempre in deroga sono autorizzate assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2019 per 120 unità di personale per il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Comma 317. Ministero dell'Ambiente.

Sempre in deroga, sono autorizzate assunzioni a tempo indeterminato presso il ministero dell'Ambiente di 400 dipendenti e 20 dirigenti che possono essere disposte anche in sovrannumero rispetto alla vigente dotazione organica.

Commi 318-319. Avvocatura dello Stato.

Per il triennio 2019-2021 sono autorizzate, anche in questo caso in aggiunta alle ordinarie capacità, assunzioni a tempo indeterminato di 85 dipendenti e 6 dirigenti per l'Avvocatura dello Stato, nonché l'ampliamento della dotazione organica in modo da avere altri 10 posti di avvocati e procuratori. Viene prevista la riserva al 50% per gli interni per le assunzioni dei dirigenti.

Commi 320-321. Tar e Consiglio di Stato.

Autorizzate anche assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da parte del Consiglio di Stato e dei Tar nella misura di 26 unità, con conseguente aumento della dotazione organica.

Commi 323-328. Posizioni organizzativa Agenzia delle Entrate.

Le posizioni organizzative speciali e temporanee rivestite dai funzionari delle agenzie fiscali, in scadenza il 31 dicembre 2018, sono prorogate al 30 aprile 2019. Le disposizioni di proroga delle deleghe delle funzioni e delle posizioni organizzative di livello non dirigenziale non hanno effetto se entro il 31 dicembre 2018 le agenzie non hanno emanato i relativi bandi per la selezione dei candidati.

Comma 334. Indennità del personale Affari Esteri.

Le indennità di sistemazione, di richiamo ecc. non si applicano alle rappresentanze in Roma; nei casi di condivisione abitativa all'estero le indennità sono ridotte in proporzione. Al personale in

servizio all'estero in sedi distanti oltre 3.500 km da Roma non spetta il beneficio di avere ogni 18 mesi (ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi), il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico.

Comma 338. Assunzione personale non dirigenziale Mibac.

Il ministero dei Beni culturali può assumere attraverso concorso 1.000 unità di personale non dirigenziale (500 a partire dal 2020 e altrettante a partire dal 2021).

Comma 339. Graduatorie beni culturali. La legge di stabilità 2016 aveva consentito di assumere ai Beni culturali 500 tecnici. La manovra consente di utilizzare la graduatoria degli idonei non assunti per reclutare altri tecnici, entro una spesa massima di 3,75 milioni.

Commi 355-359. Ministero della Salute.

Sono autorizzate assunzioni a tempo indeterminato, anche in questo caso in deroga alle ordinarie capacità assunzionali, nella misura di 108 dipendenti, che devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, e di 210 dirigenti, nonché –in tale ambito – per 155 posti di dirigenti medici, veterinari, chimici e farmacisti riservati agli interni.

Commi 360-366. Procedura per le assunzioni nel P.I.

Il combinato disposto dei commi 300-360-361-362-363-364 e 365. Al comma 300 si fa riferimento ai concorsi unici che afferiscono le Amministrazioni centrali, ciò che qui interessa è la previsione dell'emanazione di un apposito decreto che dovrà stabilire modalità semplificate per i concorsi, anche in deroga al DPR 487/1994 che regola le modalità, la formazione delle graduatorie ecc. DPR applicabile anche al comparto Sanità.

Al comma 360 si stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 165/2001, quindi anche il comparto sanità, dovranno procedere al reclutamento del personale sulla base di quanto previsto al comma 300, quindi l'emanando decreto.

Fino alla sua emanazione seguitano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Comma 361 e successivi. Graduatorie.

Ora, fermo restando quanto previsto all'art. 35, comma 3 ter del decreto 165/2001, ovvero sia: 5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

si stabilisce che le graduatorie sono utilizzate esclusivamente per la copertura di posti messi a concorso.

Il comma 365 precisa che le disposizioni di cui al c.361, si applicano alle graduatorie bandite successivamente al 1° gennaio 2019.

Ora, per ripristinare gradualmente la durata triennale delle graduatorie (fermo restando periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, il comma 362 si occupa della validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 che viene estesa come segue:

Validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, sono valide fino al 30 settembre 2019, ma possono essere utilizzate solo se vengono rispettate queste condizioni:

- frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;



- superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità
- la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;
- la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;
- la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
- la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
- la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021

La validità di queste graduatorie sono approvate a partire dal 1° gennaio 2019 con una durata triennale ai sensi dell'art. articolo 35, comma 5-ter sopra riportato.

Sulla base delle nuove disposizioni, non sarà sostanzialmente possibile chiamare gli idonei delle graduatorie degli anni antecedenti il 2010, mentre per le graduatorie riferite agli anni 2010-2018 avverrà in modo graduale, in relazione alle particolari scadenze di cui sopra.

Viene abrogata, dal comma 364, la lettera e bis del comma, dell'art. 35 del decreto 165/2001, ovvero sia: " e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore".

Commi 389-393. Vigili del fuoco.

Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disposto l'incremento della dotazione organica di 650 unità dal 10 maggio 2019, di altre 200 unità dal 1° settembre 2019 e di altre 650 unità dal 1° aprile 2020, con aumento di quella complessiva di 1.500 unità. Per queste assunzioni e per quelle effettuate utilizzando le capacità assunzionali ordinarie si provvede in primo luogo mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2008, con contestuale proroga della validità della stessa fino a tutto il 2019, e poi di quella del concorso del 2016 e per la parte residua di quella del concorso del 2017. Il costo a regime è superiore a 64 milioni di euro all'anno.

Comma 398. Assicurazione Vigili del fuoco.

Viene previsto l'adeguamento del massimale assicurativo per gli infortuni in servizio e per le infermità contratte per causa di servizio dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così da creare una condizione omogenea con il personale di ruolo. Viene disposto che, con uno specifico decreto, siano dettate le regole per il monitoraggio e la rideterminazione automatica.

Comma 403 all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 87/2018 (c.d. decreto Dignità).

La modifica ha riguardato i contratti a termine esentati dall'applicazione dei nuovi limiti. In pratica, sono esentati dall'applicazione dei limiti disposti dal c.d. decreto Dignità i contratti a tempo determinato stipulati:

- dalle pubbliche amministrazioni,
- dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere,
- dagli istituti pubblici di ricerca,
- dalle società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

Comma 415. Assunzione personale educatore.

A partire dall'anno scolastico 2019/2020, le facoltà assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali sono incrementate sino a 290 posti, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili.

**Commi 417-418. Pianta organica Inail.**

Dal 2019 l'Istituto potrà aumentare la propria pianta organica di 60 unità.

Comma 435 Fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro.

La Legge 296 del 2006, ha creato un fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro, tale fondo passa dagli attuali 2.5 milioni di euro a 3 milioni. Le disposizioni per fruire di tali contributi sono dettate da appositi decreti.

Commi da 436 a 441. Rinnovo contrattuale 2019-2021, indennità vacanza contrattuale e elemento perequativo.

Gli stanziamenti per i rinnovi dei CCNL per il triennio 2019/2021 ammontano a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni per il 2021. Una cifra già denunciata unitariamente da CGIL-CISL-UIL come largamente insufficiente al rinnovo dei contratti. Questi fondi sono relativi al rinnovo per gli 1,9 milioni di dipendenti delle amministrazioni centrali, perché per Enti Locali e Sanità gli aumenti sono a carico dei bilanci autonomi. Nel comma 440 è previsto il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale, (prevista dall'art. 47-bis del D.Lgs. 165/2001).

L'IVC è pari a:

- 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019;
- 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019

Secondo i calcoli del Governo, la prima tranche dovrebbe attestarsi poco sopra gli 8 euro al mese, considerando che il parametro IPCA dopo tre mesi sale dal 30 al 40%, l'indennità di vacanza contrattuale sarà attorno ai 14 euro pro capite.

Le disposizioni, infine, prevedono le risorse per la conferma dell'elemento perequativo.

Comma 442. Forze di polizia e vigili del fuoco.

In deroga al tetto delle risorse per il salario accessorio, viene previsto lo stanziamento di oltre 19 milioni per il trattamento economico accessorio del personale delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, con riferimento in particolare a quello dirigenziale appartenente ai ruoli civili. Tale incremento è giustificato dalla specificità dei compiti svolti dal personale dirigenziale sul versante della immigrazione, del soccorso pubblico, dell'ordine pubblico, della sicurezza.

Comma 445. Contrasto al lavoro irregolare.

Lo segnalo perché ha un qualche rapporto con le disposizioni contrattuali dei settori privati. Le sanzioni aumentano del 20% in caso di: lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;

- violazioni della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, appalto e distacco; violazione della durata massima dell'orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale;
- altre ipotesi individuate da apposito DM.

Sono aumentati, inoltre, del 10% gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni del TU sulla sicurezza del lavoro, sanzionate in via amministrativa o penale.

Le suddette maggiorazioni sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Commi 453-454. Patologie della vista.

All'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità è affidata la gestione di un progetto di screening per porre l'attenzione alle minorazioni visive con fondi per 750mila euro.

**Comma 455. Dotazione del Fondo persone con disabilità grave "Dopo di noi".**

La legge di bilancio dello scorso anno (legge 205/2017) aveva ridotto lo stanziamento per il 2018 e per il 2019 da 56,1 milioni a 51,6 milioni di euro del Fondo per il cosiddetto "dopo di noi", mentre per il 2020 la dotazione rimaneva 56,1 milioni. Nella nuova legge di bilancio il Fondo viene riportato, per il 2019, alla cifra originale, quindi 56,1 milioni di euro. Il Fondo, lo ricordiamo, è finalizzato agli obiettivi fissati dalla legge 112/2016 e quindi al supporto a persone con disabilità grave "prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori."

Commi 456, 457 e 458 Istituzione del Fondo inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

È un fondo di nuova istituzione per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021.

Comma 459. Fondo per le politiche giovanili.

Arrivano 30 milioni annui in più dal 2019.

Commi da 460 a 464. Istituzione del Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti.

È un nuovo fondo per la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021. Fra l'altro, si prevede che all'attuazione dei predetti progetti possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale. Con DPCM saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.

Commi 470-477. Consiglio nazionale dei giovani.

Viene creato l'organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, con un fondo di 200.000 euro per il 2019. Il Consiglio (che subentra al Forum nazionale dei giovani), tra l'altro, promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani, la cittadinanza attiva dei giovani e collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani.

Commi 478-48 Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il Fondo per contrasto alla povertà educativa minorile è prorogato sino al 2021. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 15 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Per le fondazioni che lo sostengono previsto un credito d'imposta del 65% dei versamenti negli anni 2019, 2020 e 2021, fino a 55 mln annui.

Comma 481. Fondazione nazionale servizio civile.

Viene rifinanziato con 50 milioni nel 2019 il Fondo nazionale per il servizio civile, per «sostegno e sviluppo» del servizio civile universale e per stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile. La copertura viene però dalla corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, avviato nel 2017.

Comma 482. Fondo per le politiche della famiglia, Consultori e Centri per la famiglia.

Questo comma, intervenendo sulla legge finanziaria del 2007 (la 296/2006), ridisegna, ampliandolo notevolmente, il campo d'azione del Fondo per le politiche per la famiglia.



- D'ora in avanti il fondo viene utilizzato per finanziare: l'osservatorio nazionale sulla famiglia;
- l'osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile;
- interventi per la prevenzione degli abusi sessuali nei confronti dei minori e il contrasto a pedofilia e pornografia minorile;
- l'osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- l'elaborazione di un piano nazionale per la famiglia; interventi per la valorizzazione dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; progetti per la protezione e presa in carico dei minori vittime di violenza; interventi a tutela dell'infanzia e adolescenza tra cui il contrasto al cyberbullismo; interventi a sostegno dei genitori separati e divorziati;
- interventi per la diffusione dell'assistente familiare;
- iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie; iniziative di conciliazione tempi vita-lavoro; sostegno ai nuclei familiari a rischio per evitare l'abbandono dei minori;
- attività di informazione in materia di politiche per la famiglia; interventi per la diffusione delle buone pratiche;
- interventi per tutelare l'interesse del minore nei percorsi di affidamento e adozione.
- Il ministro per la Famiglia e le Disabilità entro la fine di marzo, tramite regolamenti provvede a razionalizzare i tre osservatori citati in questo comma anche modificandone organizzazione funzionale.

Commi 483 e 484. Incremento del Fondo per il caregiver familiare.

Viene disposto un incremento del Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. (Il caregiver familiare o assistente familiare è colui che gratuitamente ed essendo legato da vincoli affettivi aiuta un proprio congiunto non più autosufficiente a causa dell'età avanzata oppure di patologie croniche invalidanti).

Comma 485. Maternità posticipata.

Una disposizione sulla quale si sono sollevate molte e giuste voci critiche, attiene la modifica al congedo obbligatorio. I cinque mesi di congedo obbligatorio di maternità possono essere fruiti dalle mamme anche a partire dalla data di nascita del figlio se c'è il via libera dei medici competenti, come alternativa alle soluzioni finora disponibili: 2+3 mesi o 1+4 mesi prima e dopo il parto.

Comma 486. Smart working.

Pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, l'obbligo di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità fatte dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitano di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Comma 487. Carta Famiglia.

Viene concessa per quanti hanno 3 figli conviventi di età inferiore a 26 anni, per ottenere sconti o riduzioni sull'acquisto di beni e servizi. Viene fissato un limite di spesa di 1 milione di euro per il triennio 2019/2021. I criteri saranno definiti da un apposito decreto.

Rispetto alla precedente normativa, la legge dispone che spetta solo alle famiglie italiane. Norma discriminatoria probabilmente anticostituzionale.

Comma 488. Buono asili nido.

Nel triennio 2019-2021 viene aumentato da 1.000 a 1.500 euro l'importo annuale del buono riconosciuto ai genitori per la frequenza di un asilo nido, pubblico o privato, dei figli.



Il buono può essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni.

Le modalità di attuazione sono state stabilite dal DPCM 17 febbraio 2017 che ha specificato che il genitore richiedente deve essere un cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE oppure un cittadino extracomunitario, purché in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oltre a risiedere in Italia.

Lo stesso decreto ha anche previsto che per accedere al beneficio, il genitore richiedente deve presentare un'apposita domanda all'INPS tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale fattispecie (pagamento retta asilo o supporto presso la propria abitazione) intende accedere.

Lo stesso decreto attuativo infine ha previsto che i benefici sono cumulabili con i voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero con il contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati e che per ciascun anno, a decorrere dal 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre. Il beneficio è erogato, secondo l'ordine di presentazione telematica delle domande.

Superato il limite di spesa non verranno prese in considerazione ulteriori domande.

Commi 489-491. Mobilità disabili.

Istituito con 5 milioni per il 2019, presso il ministero Infrastrutture, il Fondo per mobilità e accessibilità delle persone con disabilità, per innovazione e adeguamento di strutture, segnaletica e contrassegni. Interventi di adeguamento e antiabuso saranno decisi annualmente con Dm.

Comma 492. Fondi per orfani vittime di violenza domestica e famiglie affidatarie.

Si incrementa di 5 milioni dal 2019 la dotazione del Fondo di rotazione rivolto a vittime di reati di tipo mafioso, richieste estorsive, usura e reati intenzionali violenti, nonché a orfani per crimini domestici. La nuova dote va per 2 milioni a borse di studio a favore degli orfani e a finanziare iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento al lavoro (almeno il 70% deve andare a interventi per i minori, la quota restante può andare a favore di maggiorenni economicamente non autosufficienti). Gli altri 3 milioni sono destinati all'aiuto economico per le famiglie affidatarie

Commi 510, 511 e 512 Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie.

La CGIL ha già definito del tutto insufficienti le risorse che sono messe a disposizione. Evidenziamo che si tratta di risorse vincolate a "implementazione e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica", nel rispetto delle indicazioni previste dal nuovo Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa. In altri termini, le Regioni non potranno utilizzarle per assunzione di personale o e/o acquisizione di prestazioni sanitarie da soggetti privati. Viene autorizzata una spesa di 150 milioni di euro per il 2019 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020-2021 per l'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi d'attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Le risorse saranno ripartite in favore delle regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto. L'azione di monitoraggio verrà effettuata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Solo dopo l'uscita dell'apposito decreto sarà possibile una valutazione compiuta.



Comma 513. Sistema AGENAS di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie.

AGENAS dovrà realizzare un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie, entro un limite di spesa pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Il sistema, realizzato dall'Agenzia con il supporto del Ministero della Salute e delle Regioni, dovrà segnalare, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico - gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico - terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi.

Commi 514, 515 e 516 Fondo sanitario nazionale.

Si confermano di fatto le cifre del FSN, che, come abbiamo ripetutamente denunciato in questi anni è sottostimato rispetto ai reali bisogni per garantire le prestazioni sanitarie assistenziali necessarie ai cittadini e il rinnovo del CCNL.

L'incremento di 1,5 previsto per il 2021 resta al di sotto del tasso di inflazione cosa che continuerà a mantenere il sistema in una situazione di costante e pericoloso definanziamento.

Il Fondo sanitario nazionale si attesterà a 114,439 mld. Una cifra destinata a crescere nei prossimi anni. Il Fsn verrà infatti incrementato di 2 mld per il 2019 e per l'anno 2021 di ulteriori 1,5 mld.

Gli aumenti per il biennio 2020-2021 saranno subordinati alla stipula, entro il 31/03/2019 dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che dovrà contenere, fra l'altro:

- la valutazione dei fabbisogni di personale del SSN e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica
- la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa a carico dei cittadini
- misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi nonché di efficientamento dei costi.

Comma 517. "Educatori professionali socio pedagogici" e "Pedagogisti" nei servizi sociosanitari e della salute.

È un comma già introdotto e approvato in "prima lettura" alla Camera dei Deputati che consente il lavoro degli educatori professionali socio pedagogici e dei pedagogisti nei servizi sociosanitari e sanitari, ma limitatamente agli aspetti socio educativi. Questi lavoratori, diversamente dalle professioni sanitarie, non saranno però interessati dall'obbligo di iscrizione agli albi professionali, né tantomeno dall'obbligo di assicurazione ex Legge Gelli. È una soluzione in continuità con la scelta politica fortemente sbagliata dello scorso anno che ha diviso in due la figura dell'educatore professionale, anziché riunificarla come chiediamo a gran voce da tempo. In questo modo, avremo operatori diversi che faranno lo stesso lavoro, negli stessi servizi, ma con obblighi di Legge e profili professionali diversi. Per di più, a nostro avviso, la formulazione scelta potrebbe non scongiurare eventuali rischi di denuncia per abuso di professione, nel corso di eventuali ispezioni di organi di vigilanza, qualora fossero adibiti ad attività riservate alle professioni sanitarie.

Comma 518. Borse di studio medicina generale.

Per attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione sono incrementate di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, le risorse vincolate sul Fondo sanitario nazionale che, contestualmente, aumenterà per lo stesso importo (circa 250 borse in più). Il provvedimento non ci soddisfa perché in considerazione dei fabbisogni reali, avevamo richiesto l'attivazione di almeno 1000 borse di studio in più, pari ad un finanziamento di 40 milioni di euro.



Comma 520. Fondo diritto lavoro disabili.

È incrementata di 10 mln per il 2019 la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Comma 521. Contratti formazione specialistica.

Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici (circa 900 contratti in più) viene autorizzato un incremento di spesa di 22,5 milioni di euro per il 2019, di 45 milioni di euro per il 2020, di 68,4 milioni di euro per il 2021, di 91,8 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Queste risorse sono assolutamente insufficienti in riferimento al fabbisogno indicato dalla Conferenza delle Regioni (3000 medici specialisti oggi necessari per coprire i LEA), come evidenziato dalla FP CGIL medici e dirigenti SSN, se si considera anche l'ipotizzata uscita dal servizio per quiescenza di un ulteriore numero di specialisti.

Comma 522. Idoneità medici cure palliative.

Riguarda i requisiti e l'equipollenza per i medici che già lavorano in strutture per cure palliative. Per garantire il rispetto della legge sull'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, e il rispetto dei Lea, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, saranno ritenuti idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate medici sprovvisti dai requisiti previsti dal decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013 (relativo alle equipollenze) e che alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 sono già in servizio presso queste reti e rispondono a tutti questi requisiti:

- esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, residenziali-hospice e Ucp domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative con il Ssn;
- un congruo numero di ore professionali esercitate e di casistica assistita corrispondente ad almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato;
- l'acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita attraverso l'ECM, ovvero master universitari in cure palliative, ovvero corsi organizzati dalle Regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo tra Stato e Regioni del 10 luglio 2014.

Comma 524. Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Riguardo gli IRCCS, si adegua la normativa nazionale a quella comunitaria relativa agli organismi di ricerca. L'istituzione di nuovi IRCCS, pubblici o privati, deve essere coerente e compatibile - oltre che con la programmazione sanitaria della regione interessata, come prevede la norma finora vigente - anche con la disciplina europea relativa agli organismi di ricerca.

Commi 525 e 536. Pubblicità sanitaria.

Si prevede che le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge n. 3 del 2018, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

È stabilito che in caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto

all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Commi da 526 a 532. Trasferimenti al FSN da parte dell'INAIL per la trasmissione in via telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale.

Si prevede il trasferimento, dal 1 gennaio 2019, da parte dell'INAIL, di 25 milioni di euro da ripartire tra le regioni, in relazione all'attività di compilazione e trasmissione per via telematica da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN dei certificati medici di infortunio e malattia professionale.

Questa misura avrà ricadute sui fondi previsti dal contratto.

Infatti, si prevede che una quota-parte dei predetti trasferimenti da parte dell'INAIL, che dovrà essere determinata con intesa in Conferenza Stato Regioni, implementi direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale del SSN, in deroga a quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 23, del D. Lgs. n. 75/2017 in materia di salario accessorio.

Nulla è disposto su un ruolo delle OO.SS. in questi trasferimenti.

Forniremo successivamente ulteriori indicazioni.

Comma 533. Progetti approvati dall'Inail di reinserimento mirati alla conservazione del posto di lavoro.

Prevede che l'INAIL rimborsi (nella misura del 60%) al datore di lavoro la retribuzione corrisposta da quest'ultimo alla persona con disabilità da lavoro, nel caso in cui quest'ultima sia destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro.

In particolare:

- la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del 60% di quanto effettivamente corrisposto;
- i progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'INAIL;
- le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno;
- qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso.

Commi 534-535. Infortuni domestici.

L'assicurazione Inail per infortuni domestici sale da 12,91 a 24 euro annui ed è estesa fino a 67 anni (da 65) e copre le invalidità superiori al 16% (dal 27%). Indennizzo una tantum di € 300 per invalidità tra 6% e 15%. Anche l'invalidità permanente assoluta da infortunio domestico darà diritto all'assegno Inail di accompagnamento. L'Inail curerà campagne informative di prevenzione infortuni domestici. Dm attuativo entro il 30 giugno.

**Commi 537 e 538. Regolarizzazione titoli non riconosciuti delle professioni sanitarie e degli educatori professionali.**

Questa norma opera una regolarizzazione per chi oggi non è in possesso di titoli riconosciuti, che potrà continuare a svolgere le attività professionali delle professioni sanitarie (compresi gli educatori professionali). Il requisito indicato dalla norma (in attesa del decreto ministeriale attuativo previsto dal comma successivo) è di avere lavorato almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni, indipendentemente dal titolo posseduto. Bisognerà poi che gli interessati siiscrivano entro il 31/12/2019 agli elenchi speciali a esaurimento che saranno istituiti presso gli ordini professionali. Chi ha i requisiti, potrà richiedere e ottenere il riconoscimento dell'equivalenza e potrà quindi iscriversi all'albo della propria professione sanitaria da quel momento. Gli elenchi speciali a esaurimento previsti dal comma 537 saranno istituiti entro 60 giorni con Decreto del Ministro della Salute. Bisognerà attendere il decreto per capire se saranno indicate modalità particolari, anche per la valutazione dei titoli.

Comma 539. Ampliamento termini temporali per riconoscimento equipollenza dei titoli degli educatori professionali.

Questa norma amplia il termine entro il quale devono essere stati conseguiti titoli per i quali è prevista dal DM 22/06/2016 (che modifica e integra il DM 27/07/2000) l'equipollenza al diploma universitario di educatore professionale: prima la data ultima era il 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della Legge 42/1999), adesso diventa il 31 dicembre 2005. Questa proroga dei tempi era anche contenuta in un emendamento che avevamo proposto unitariamente, anche se noi avevamo proposto di tenere validi i titoli conseguiti entro il 2018 (e non solo fino al 2005). Chi è in queste condizioni, dal 1 gennaio 2019 è equipollente: quindi ha l'obbligo e i requisiti per potersi iscrivere all'albo professionale, può esercitare la professione e può iscriversi a corsi universitari post base (Master, Lauree magistrali, dottorati, ecc.).

Comma 540. Esclusione di effetti automatici sulla carriera di chi con i precedenti commi avrà un titolo riconosciuto.

In questo comma, come in tutte le leggi recenti in tema di professioni sanitarie, si dispone che l'avvenuto riconoscimento dei titoli per effetto di queste norme non avrà effetti automatici per la carriera e per le mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato. È da notare che qui non si fa menzione dell'eventuale riconoscimento dell'equivalenza, peraltro ancora possibile e richiamata anche nel comma 537.

Comma 541. Stop ai corsi di formazione regionale per le professioni sanitarie.

Si ribadisce un definitivo stop ai corsi regionali, per quanto riguarda la formazione delle professioni sanitarie che dovrà essere effettuata solo dalle università in collaborazione con il SSN. Questa "esclusività" universitaria in tema di formazione delle professioni sanitarie era peraltro già prevista dall'art. 4-quater della Legge 27/2006, ma era stata ampiamente disattesa dalle regioni. Comma 542. Abrogazione norma che riconosce e istituisce massaggiatori e masso fisioterapisti. Dal 1 gennaio 2019, viene abrogata l'articolo della Legge 403/71 che riconosce e istituisce i massaggiatori e i massofisioterapisti, che qui riportato:

"1. La professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che



esercitino la professione autonomamente.”

Resterà da capire quale effetto avrà questa abrogazione “secca” per tutti coloro che sono in possesso di un titolo rilasciato (o in via di rilascio o che stanno oggi frequentando i corsi) da una scuola riconosciuta e che stanno oggi lavorando.

Comma 542. Massaggiatori e masso fisioterapisti.

Viene abrogato l'articolo 1 della Legge 403/1971 che istituiva la scuola per i massaggiatori e i masso fisioterapisti.

Comma 543. Accesso per le borse di studio alle nuove assunzioni presso gli IRCCS e gli IZS.

Con questo intervento normativo si rende possibile l'accesso alle nuove assunzioni a tempo determinato, previste dalla Legge di Stabilità dello scorso anno e disciplinate dalla sezione ricerca del CCNL sanità pubblica sottoscritta in ARAN il 27 dicembre 2018, a chi era titolare di borsa di studio. Di seguito, riportiamo il comma 432 della Legge 205/2017, modificato da questo comma 543:

comma 432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.

Comma 545. Disposizioni sull'indennità di esclusività.

La norma è diretta ad includere, a decorrere dal triennio contrattuale 2019/2021, l'indennità di esclusività (dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo) nel monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico delle amministrazioni competenti, con oneri a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.

Questa è una norma proposta e fortemente sostenuta da Fp Cgil medici e dirigenti SSN, ai fini della valorizzazione dei rapporti di lavoro in regime di esclusività con il servizio sanitario nazionale.

Comma 546. Incremento quota indistinta SSN.

Dal 2019, fermo restando il livello di finanziamento del SSN, alcune quote del fabbisogno sono vincolate:

- 30,990 milioni per l'assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al SSN;
- fino a 41,317 milioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale.

Restano vincolate le quote per le borse di studio per la medicina generale, pari a 38,735 mln.

Commi 547 e 548. Partecipazione ai concorsi per i medici di formazione specialistica. I medici in formazione specialistica, iscritti all'ultimo anno di corso, sono ammessi alle procedure concorsuali nella specifica disciplina bandita e collocati, nel caso di esito positivo delle procedure, in una graduatoria separata. La loro eventuale assunzione a tempo indeterminato, nel caso in cui siano risultati idonei o utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, è comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Comma 549. Alternative a ticket sulla specialistica ambulatoriale. È introdotta la possibilità, per



le regioni, di prevedere misure diverse dalla quota fissa di compartecipazione al ticket per la specialistica ambulatoriale.

Commi 553-554. Negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico Ssn.

Un decreto interministeriale detterà all'Aifa i criteri per la negoziazione dei prezzi con i produttori di medicinali. Dal 2019, se si prevede che possa aumentare l'utilizzo di un medicinale o che vi siano nel prontuario farmaceutico alternative con miglior rapporto costo/terapia, Aifa potrà rinegoziare gli accordi con l'azienda farmaceutica anche prima della scadenza.

Commi 555 e 556. Programma di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico.

Le risorse da destinare al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico passano dagli attuali 24 a 28 miliardi di euro.

L'incremento è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.

Se l'aumento appare consistente, va però detto che lo stanziamento è diluito nel tempo, visto che saranno nella disponibilità delle Regioni solo € 100 milioni/anno per il 2021 e 2022, € 300 milioni/anno dal 2023 al 2025, € 400 milioni dal 2026 al 2031, € 300 milioni per il 2032 e € 200 milioni nel 2033.

Commi 557 e 558. Eventuale superamento dei limiti di spesa per i dispositivi medici.

Cambia la disciplina sull'accertamento dell'eventuale superamento del limite annuo di spesa, a livello nazionale e regionale, per l'acquisto (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) di dispositivi medici, che attualmente limite è pari al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Le norme sono finalizzate a superare le attuali criticità riscontrate per effettuare il calcolo del superamento del tetto di spesa previsto per legge e del conseguente ripiano a carico delle aziende che producono dispositivi medici.

L'obiettivo delle norme è la necessità di garantire ai cittadini, nel rispetto del diritto alla salute, la corretta erogazione dei LEA, anche mediante una adeguata implementazione e gestione dei dati di cui ai sistemi di sorveglianza.

Il Ministero della salute, già a legislazione vigente può proporre ed istituire con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono inseriti anche i registri relativi ai dispositivi medici impiantabili differenziando e chiarendo così quest'ultimi dai registri relativi agli impianti protesici. La norma prevede a rendere obbligatoria l'attività di tenuta e aggiornamento dei registri prevedendo un'apposita misura di programmazione all'interno del prossimo Patto della salute 2019-2021, già previsto da questa legge di stabilità.

Commi 561, 562 e 563. Interventi in materia di disabilità.

Si incrementa di 25 mln per ciascun anno del triennio 2019-2021, l'autorizzazione di spesa per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, già esercitate dalle province e trasferite alle regioni. È previsto, di concerto con il Miur, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il riparto del contributo da corrispondere alle regioni per le funzioni riguardanti l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Un decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e della attività culturali, definirà i criteri per il rilascio della UE Disability Card in Italia la determinazione delle modalità per l'individuazione degli aventi diritto, la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'Inps. Per queste finalità è autorizzata la spesa di 1,5mln per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Per le coperture si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di governo.

**Commi 569 e 571. Prevenzione ludopatie.**

Sono dettate varie misure per la prevenzione delle ludopatie, che decorrono dal 1° luglio 2019

Comma 572 Ospedale Mater Olbia.

Si modifica la normativa che disciplina l'acquisto di prestazioni specialistiche del centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" da parte della regione Sardegna. In particolare, per il triennio 2019-2021, viene estesa dal 6 al 20% la possibilità di incremento della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale. Viene peraltro precisato che la predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi di tassi di mobilità attiva ed abbattimento di quelli relativi alla mobilità passiva. Viene inoltre modificata la disposizione in materia di monitoraggio delle prestazioni sanitarie, prevedendo che, per il triennio considerato, esso sia effettuato in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente ed effettivo decremento della mobilità passiva. Siamo del parere che questa norma offra "un assist" al governo della Sanità Sarda che sembra voler favorire una struttura privata, ancora non operativa, finanziata dal Qatar Foundation in accordo con la fondazione Gemelli. Questo depotenzia nei fatti la sanità sarda che è quasi esclusivamente pubblica.

Commi 574-584. Politica farmaceutica.

Sono previsti svariati interventi di contenimento della spesa farmaceutica per acquisti diretti (comprende consumo ospedaliero, distribuzione diretta e Dpc): dal 2019 il tetto del 6,89% è ripartito tra gas medicinali (0,20%) e tutti gli altri acquisti (6,69%).

Comma 585. Anagrafe nazionale vaccini.

Incrementate a 50mila euro annui le risorse per l'anagrafe nazionale vaccini. Stanziati 2 milioni nel 2019 e 500mila dal 2020 per la raccolta dati attraverso le anagrafi regionali. Un Dm ripartirà i fondi. Possibile il riuso anche parziale di sistemi informatici di altre amministrazioni.

Commi 604-612 e 614-616. Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali.

Card cultura. Le risorse per il bonus riservato ai giovani che compiono 18 anni nel 2019 scendono da 290 a 240 milioni. La carta potrà, così come per gli anni scorsi, essere utilizzata per acquistare biglietti per teatri, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre oppure libri, musica registrata, corsi di musica, teatro o lingua straniera. Un decreto del ministero dei Beni culturali, da adottare entro gli inizi di marzo prossimo, stabilirà l'importo da caricare sulla card (negli anni scorsi era di 500 euro) e le modalità di attribuzione del bonus.

Commi 654-656. Terreni e terzo figlio.

I terreni demaniali a vocazione agricola, nonché i terreni di proprietà comunale, per una quota del 50% sono dati gratuitamente in uso per almeno vent'anni a nuclei familiari con almeno tre figli di cui uno nato nel 2019/2021. Il beneficio vale anche per società di giovani imprenditori agricoli che riservano ai nuclei una quota societaria di almeno il 30%. Alle famiglie va un mutuo ventennale fino a 200mila euro a tasso zero per l'acquisto della casa.

Comma 668. Fondo derrate alimentari.

Viene rifinanziato per i prossimi tre anni, il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari a persone indigenti

Comma 687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica rimane nel CCNL dirigenza SSN.

Si dispone che la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN rimanga nei ruoli del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini (12 mesi dal 28 agosto 2015) previsti della delega di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) della L. 124/2015, relativi alla riorganizzazione e, in particolare, al nuovo inquadramento della dirigenza pubblica.

Si dovrà provvedere alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016, con un nuovo e apposito Accordo previsto ai sensi della normativa vigente di cui all'art. 40, comma 2, del D.lgs 165/2001, tra Aran e Confederazioni sindacali.

Comma 688. Incremento spesa struttura tecnica interregionale per i rapporti con il personale convenzionato con il SSN.

È previsto l'incremento di 259.640 euro annui dal 2019 dell'autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per il funzionamento della struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SISAC).

L'art. 52, comma 27 della legge finanziaria 2003 (L. n. 289/2002), che aveva modificato l'art. 4, comma 9, della L. n. 412/1991, aveva previsto l'istituzione della struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN.

Commi da 706 a 717. Bonus occupazionale per giovani eccellenze.

Questi commi introducono un incentivo, in favore dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti. Siano in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e con una media ponderata (media relativa ai voti degli esami, ponderata in relazione al numero di crediti formativi universitari riconosciuto per ogni esame) pari ad almeno 108/110. Siano entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università (statali e non statali) legalmente riconosciute (ivi comprese quelle telematiche). Siano in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università (statali e non statali) legalmente riconosciute. Resta da chiarire l'ambito di applicazione del termine "cittadini" (usato dalle nuove norme) e da valutare quali siano le motivazioni della limitazione temporale dei titoli sopra menzionati, con particolare riferimento al termine finale del 30 giugno 2019.

Esclusione dal beneficio. L'esonero non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche di cui al punto precedente.

Restituzione del beneficio. L'esonero viene revocato, con recupero di quanto già fruito nel caso in cui, nei 24 mesi successivi l'assunzione, il datore di lavoro proceda al licenziamento del giovane assunto per giustificato motivo oggettivo.

Modalità di fruizione del beneficio. Le modalità di fruizione verranno definite dall'INPS.

Comma 741. Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione di cui al D.Lgs. 65/2017.

Dal 1° gennaio 2019 le risorse del Fondo sono incrementate e ammonteranno a € 249 mln annui.

Commi 767-768. Immigrazione.

Il Ministero degli Interni appronterà processi di revisione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, con riduzioni di almeno 400 milioni nel 2019, 550 nel 2020 e 650 dal 2021.

Comma 768. Accesso dei Comuni al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Questo comma sopprime la previsione, introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 12, comma 2, lettera h-bis), in materia di sicurezza ed immigrazione, in base alla quale è «comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati» l'accesso al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MNSA), nel limite delle risorse del medesimo Fondo, da parte dei Comuni che assicurano accoglienza ai MNSA per i quali vi sia una temporanea indisponibilità nelle strutture di prima accoglienza loro destinate o nello SPRAR.

Comma 769. Minori stranieri non accompagnati.

Correzione al Dl sicurezza (Dl 113/18): i Comuni potranno essere chiamati a farsi carico delle spese per i minori non accompagnati.

Comma 780. Fondo per la riqualificazione del personale giustizia.

Determinate le somme a disposizione per i prossimi anni, in misura variabile e poi fissa dal 2023 (circa 25 milioni) e la procedura di comunicazione dal ministero della Giustizia a quello dell'Economia per il passaggio di qualifica da cancelliere a funzionario, contribuendo anche a sanare contenziosi in corso.

Commi 784-787. Alternanza scuola lavoro.

I percorsi diventano «Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e dall'anno scolastico già in corso cala il numero di ore. I nuovi percorsi sono svolti per durata complessiva minima di:

- 210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale;
- 150 nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici;
- 90 nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali.

Entro il 2 marzo un decreto Miur definirà le linee guida.

Commi 789-791. Schengen.

Riduzione di oltre 800mila euro annui degli stanziamenti per il sistema Schengen e abrogazione degli adempimenti e delle risorse destinate agli Esteri per i contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

Commi 792-796. Scuola secondaria, titolarità di tutti i docenti sulla singola scuola.

Ridefinito il percorso per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno. Si sostituisce il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (Fit) con un percorso annuale di formazione iniziale e prova, cui si continua ad accedere previo concorso, all'esito del quale, però, si consegue già l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per cui si è partecipato e si è immessi in ruolo.

**Commi 811-812. Carta d'identità elettronica.**

Per accelerare le procedure e di ridurre i costi amministrativi, si introduce la possibilità per il ministero dell'Interno di firmare convenzioni con identity provider dotati di sportelli su tutto il territorio nazionale. Per effetto della convenzione i dipendenti del provider sono considerati incaricati di pubblico servizio, con la conseguente possibilità di procedere all'identificazione delle persone interessate che hanno fatto richiesta di ottenere il documento. I corrispettivi, compresa l'Iva, versati da chi richiede la carta d'identità elettronica sono poi riversati dai provider al ministero.

Comma 831. Piccoli comuni.

Non devono approvare il bilancio consolidato.

Commi da 849 a 866. Pagamenti debiti PA.

Sono norme per accelerare il pagamento di debiti commerciali introducendo la possibilità per istituzioni e intermediari finanziari di concedere anticipazioni a regioni, anche per conto dei rispettivi enti del SSN, che si trovino in situazioni di temporanea carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili. Per il pagamento dei debiti degli enti del SSN è fissato un termine di 30 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per gli enti del SSN che non rispettano i tempi di pagamento previsti, le Regioni provvedono ad integrare i contratti dei Direttori generali e Direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30%.

Questa quota:

- non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiore a 60 giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo;
- è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra i 31 ed i 60 giorni;
- è riconosciuta per il 75% qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra 11 e 30 giorni;
- è riconosciuta per il 90% qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra 1 e 10 giorni.

Comma 873. Sisma, assunzioni Asl.

Gli oneri per le assunzioni nelle Asl interessate dal sisma del 2016 non entrano nel calcolo del conteggio del contenimento delle spese.

Comma 912. Deroche al Codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Se ne è parlato sui giornali circa il pericolo di infiltrazioni malavitose. È prevista una deroga all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia europea, al fine di elevare il limite previsto per l'affidamento di lavori con procedura diretta (fino a 150.000 euro) e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 euro fino a 350.000 euro.

Commi 965-967. Pensioni e vitalizi.

Tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale e quelle che votano in primavera, devono rideterminare entro aprile (scadenza che diventa giugno se occorre apportare delle modifiche allo statuto) i trattamenti previdenziali e i vitalizi dei propri ex amministratori. La sanzione è il taglio del 20% dei trasferimenti statali.

Comma 981. Borse di studio universitarie.

Cresce di 10 milioni per il 2019 il Fondo integrativo statale per borse di studio a favore di studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.

Comma 1001. Assunzioni in deroga per i Comuni del sisma 2012.

Proroga a tutto il 2020 della possibilità di assumere in deroga personale con contratto flessibile.

Comma 1005. Vigili del fuoco.

5 milioni per ogni anno dal 2019 al 2023 per potenziare il Corpo.

Comma 1091. Enti locali virtuosi.

Salario accessorio. I Comuni con bilancio di previsione approvato nei termini possono deliberare che il maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativo a Imu e Tari, sia destinato fino al 5% a potenziare uffici comunali e trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale. Il beneficio - basato su contrattazione integrativa - non può eccedere il 15% del trattamento tabellare annuo lordo.

Commi da 1121 a 1126. Disposizioni in materia di premi e contributi INAIL ed in materia di tutela assicurativa INAIL.

I commi prevedono una pericolosa e sbagliata riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per la copertura finanziaria si prevede una riduzione delle risorse destinate dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed una riduzione delle risorse già destinate allo sconto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda.

Taglio di 50 milioni sia per il 2020, sia per il 2012 anche delle risorse destinate allo sconto per prevenzione.

Comma 1127. Acconto cedolare affitti.

Passa dal 75% al 95% per il 2019 e 2020 e al 100% dal 2021 l'acconto sulla cedolare secca sulle locazioni.

Commi d'interesse per i comparti della Fp Cgil

Commi 95/96/98/105/106	Fondo investimenti per le Amministrazioni Centrali dello Stato.
Commi 107-114.	Contributo per piccoli investimenti dei Comuni.
Comma 124	Personale utilizzato a part-time da enti locali diversi da quelli di appartenenza
Comma 130	Limiti acquisti beni e servizi del mercato elettronico delle PA
Commi 122/123/126	Contributo investimenti enti territoriali



Commi 134-138	Risorse per la messa in sicurezza edifici e territorio
Commi 139-148	Risorse per la messa in sicurezza edifici e territorio dei Comuni
Commi 149-152	Risorse per il personale del Ministero dell'Interno
Comma 166	Assegnazione personale delle Province
Commi 162/165/167/170	Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici
Commi 232-233	Riqualficazione energetica degli edifici della P.A
Comma 252	Limite di reddito per i figli a carico
Commi 251-253	Mobilità in deroga
Comma 245	Modifiche alla disciplina del denaro in contante
Commi 270-272	Personale province ed aree metropolitane
Comma 276	Personale a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 2016
Comma 278	Congedo obbligatorio per il padre
Comma 279	Lavoratori esposti all'amianto
Comma 285	ANPAL
Comma 286	Fondo politiche migratorie
Commi 298-300	Assunzioni nelle PA
Commi 301-306	Procedure concorsuali e assunzioni
Comma 312	Assunzioni sisma Umbria
Comma 313	Assunzioni ministero dell'Interno
Commi 314-315	Assunzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Comma 317	Assunzioni Ministero dell'ambiente
Commi 318-319	Assunzioni presso l'Avvocatura dello Stato



Commi 320-322	Assunzioni giustizia amministrativa
Commi 323-328	Disposizioni sul personale delle Agenzie Fiscali
Comma 329	Comando personale ministero della salute
Comma 338	Assunzioni Mimbat
Comma 339	Scorrimento graduatorie Beni Culturali
Comma 340	Risorse per le Istituzioni culturali
Comma 342	Copertura posti vacanti Micab
Comma 343	Personale a tempo determinato in istituti e luoghi della cultura
Comma 345	Dotazione organica Ministero dell'istruzione
Commi 346-393	Assunzioni in diverse PA
Comma 398	Armonizzazione trattamento assicurativo dei Vigili del Fuoco
Comma 399	Divieto di assunzioni
Comma 400	Assunzione 100 ricercatori universitari
Comma 404	Contributo Cnr e fondi per gli enti vigilati dal Miur
Comma 415	Assunzioni personale educativo
Commi 417-418-419	INAIL
Comma 434	Partecipate MEF
Comma 435	Incremento fondo di sostegno infortuni sul lavoro
Commi 436/441/444	Rinnovi CCNL 2019-2021
Commi 442/443	Risorse aggiuntive per io comparto sicurezza
Comma 443	Trattamento economico accessorio per il personale della DIA



Commi 446-449	Assunzioni a tempo indeterminato lavoratori socialmente utili
Comma 450	Riordino camere di commercio
Commi 453-454	Contributo agenzia nazionale per la prevenzione della cecità
Comma 455	Fondo per persone con disabilità grave
Comma 456-458	Fondo per inclusione persone sorde e con ipocausia
Comma 459	Fondo per le politiche giovanili
Commi 460-464	Fondo per la prevenzione della tossicodipendenza
Commi 470-477	Consiglio nazionale dei giovani
Commi 478-480	Misure per il contrasto della povertà educativa
Comma 481	Fondo nazionale servizio civile
Commi 482-488	Incremento del fondo caregiver familiare
Commi 489-491	Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone disabili
Comma 492	Fondo per le vittime di violenza domestica
Commi 510-212	Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie
Comma 513	Sistema AGENAS
Commi 514/516/518	Fabbisogno SSN
Comma 517	Educatore professionale socio pedagogico
Comma 520	Fondo per il diritto al lavoro disabili
Comma 521	Contratti di formazione specialistica
Comma 522	Idoneità medici cure palliative
Comma 523	Finanziamento IRCCS



Comma 524	Qualificazione Irccs come organi di ricerca
Commi 526-532	Trasferimenti dal Fsn da parte dell'INAIL per la trasmissione telematica di certificati
Commi 526-536	Pubblicità sanitaria
Comma 533	Retribuzione disabili
Commi 534-535	Infortuni domestici
Commi 537-542	Iscrizione agli albi professionali di talune professioni in ambito sanitario ed equipollenza dei diplomi universitari di educatore professionale socio sanitario
Comma 543	Disciplina dei rapporti Irccs
Comma 544	Modifiche alle disposizioni sugli accertamenti diagnostici prenatali
Commi 545-549	Disposizioni in materia sanitaria
Commi 550-554	Disposizioni in materia farmaceutica
Comma 555-556	Programma di edilizia sanitaria
Comma 557	Eventuale superamento dei limiti di spesa per i dispositivi medici
Comma 558	Sistemi e registri di sorveglianza sanitaria e dispositivi medici impiantabili
Comma 560	Fondazione ricerca sul pancreas
Commi 561-563	Assistenza alunni disabili
Commi 569-571	Prevenzione incendi luoghi di cultura
Comma 572	Ospedale Mater Olbia
Commi 574-584	Disposizioni in materia di limiti di spesa farmaceutica
Comma 585	Anagrafe nazionale e regionali vaccini
Comma 591	Attuazione riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario



Commi 604-616	Sviluppo e sostegno delle attività culturali
Comma 687	Ruoli della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN
Comma 688	Autorizzazione spesa per la struttura tecnica per i rapporti con il personale convenzionato del SSN
Commi 706-717	Bonus occupazione per giovani eccellenze
Commi 741	Fondo per il sistema integrato di educazione e istruzione
Commi 767-768	Revisione spesa per i centri di accoglienza
Commi 797-798	Investimenti per la difesa
Commi 827-830	Sanzioni enti locali per violazioni patto di stabilità
Comma 873	Assunzioni personale sanitario zone colpite da sisma
Commi 901-905	Contabilità enti locali
Comma 912	Deroghe al codice degli appalti
Commi 1004-1005	Disposizione Vigili del Fuoco Comune di Genova
Comma 1138 lett.b	Inclusione scolastica degli studenti con disabilità

allegato

DECRETI ATTUATIVI

COMMA	ARGOMENTO	NORMA ATTUATIVA	SCADENZA
13	Flat tax 15% ripetizioni private	Agenzia Entrate	1/4/19
45-46	Disciplina Web tax e modalità applicative	Dm Economia-Agenzia Entrate	30/4/19
53	E-fattura operatori sanitari. Modalità utilizzo dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria	Dm Economia	ss
85	Contributi per formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità	Dm Lavoro	31/3/19
251	Mobilità in deroga per lavoratori senza Naspi	Dm Lavoro	ss
255	Reddito di cittadinanza	DI	ss
256	Quota 100	DI	ss
258	Ripartizione tra le regioni finanziamenti per le nuove assunzioni nei centri per l'impiego	Dm Lavoro	ss
269	Ripartizione tra ministeri risorse 2019 previdenza complementare dipendenti pubblici	Dm Economia	1/4/19
298	Assunzioni straordinarie nella Pa	Dm Pa	ss
300	Modalità semplificate concorsi assunzioni Pa	Dm Pa	28/2/19
379	Nuova pianta organica uffici giudiziari	Dm Giustizia	31/3/19
445	Violazioni in materia di lavoro sanzione +20%	Dm Lavoro	ss
458	Fondo inclusione non udenti e diffusione Lis	Dm Famiglia	ss



COMMA	ARGOMENTO	NORMA ATTUATIVA	SCADENZA
464	Fondo prevenzione tossicodipendenze	Dpcm	ss
482, lett. e	Riorganizzazione dei consultori familiari	Intesa Famiglia- Unificata	ss
487	Criteri e modalità rilascio carta famiglia	Dpcm	31/3/19
488	Bonus asili nido. Importo a partire dal 2022	Dpcm	30/9/21
491	Interventi antiabusi contrassegno disabili	Dm Infrastrutture	annuale
511	Fondo taglia liste d'attesa nella sanità	Dm Salute	2/3/19
513	Analisi e monitoraggio performance Asl	Agenas	ss
522	Idoneità medici cure palliative	Dm Salute	ss
533	Fnanziamento ai datori di lavoro reinserimento disabili da lavoro	Dm Lavoro	2/3/19
535	Assicurazione contro gli infortuni domestici	Dm Lavoro	30/6/19
538	Elenchi speciali iscrizione di professionisti sanitari	Dm Salute	2/3/19
550	Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi	Dm Salute	ss
553	Fissazione prezzi dei farmaci rimborsati Ssn	Dm Salute	ss
557	Tetto di spesa per acquisto di dispositivi medici	Dm Salute	ss
558	Sistemi e registri di sorveglianza sanitaria	Dpcm	ss
563	Carta europea della disabilità in Italia	Dm Famiglia	30/3/19
578	Quota di mercato aziende farmaceutiche con Autorizzazione all'immissione in commercio	Provvedimento Cda Aifa	31/7/20
585	Ripartizione somme tra Regioni per raccolta uniforme delle anagrafi vaccinali regionali	Dm Salute	2/3/19



COMMA	ARGOMENTO	NORMA ATTUATIVA	SCADENZA
604	Attribuzione Card cultura per i diciottenni	Dm Beni culturali	2/03/19
728	Incremento tempo pieno scuola primaria	Dm Istruzione	02/03/19
760	Procedure assunzioni personale pulizia scuole	Dm Istruzione	ss
767	Accertamento ulteriori risparmi ministero Interno da razionalizzazione centri immigrati	Dm Interno	30/9/19
768	Ripartizione ulteriori risparmi ministero Interno da razionalizzazione centri immigrati	Dm Interno	ss
1123	Rimodulazione percentuali sconto Inail	Dm Lavoro	31/12/19